

associazioni che risultano dopo l'abolizione del privilegio, si abbia anche quella d'istituire delle Casse di mutuo soccorso, e si dica che da queste Casse debba specialmente risultare il pagamento delle pensioni ai vecchi, ai malati, alle donne che erano a carico delle società disciolte.

Allora che cosa accadrebbe. Che l'articolo 7 verrebbe poi evidentemente a significare quello che il Ministero intendeva, cioè una specie di supplemento e di riserva ultima alla mancanza dei sussidi; quando insomma non ci sia modo di far avere il pagamento dei sussidi ai malati, ai vecchi, alle vedove, allora si conceda un fondo il quale sia in tali spese ripartito.

Inteso così, formulato in un modo più chiaro, e, forse, in un articolo separato, dico che accetto la proposta Sanguinetti, perchè risponde a un desiderio del Ministero.

**PANATTONI.** La Commissione, riservandosi il più maturo esame della proposta, opinerebbe analogamente a quel sistema che il ministro propone, cioè che cotesti provvedimenti fossero studiati e combinati in un articolo apposito, il quale stesse in armonia anche coll'articolo 7.

Intanto l'articolo che ora si discute non fa che stabilire il principio generale delle casse di mutuo soccorso. Quali saranno poi le conseguenze ed i modi di applicazione, ciò richiede un esame ed una compilazione tutta speciale.

Quindi noi siamo tutti d'accordo col signor ministro intorno alla compilazione di un articolo apposito.

**MASSA.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Io l'ho già chiesta una volta.

**PRESIDENTE.** Ma ella ha già parlato.

**SANGUINETTI.** Una volta sola, ed ora intendo fare una dichiarazione.

Io ringrazio tanto il signor ministro quanto la Commissione che abbiano accettato il principio del mio emendamento.

L'onorevole ministro non ha fatto che una sola obiezione di forma. Convengo io pure che il principio del mio emendamento potrebbe forse meglio essere formulato in un articolo a parte; parmi però che la questione delle istituzioni di mutuo soccorso sia toccata e stabilita in questo stesso articolo 4; ond'è che, per nulla pregiudicare in quanto alla forma della legge, io proporrei che, senza venire fin d'ora ad un voto sull'articolo 4, si rimandasse l'emendamento alla Commissione affinchè lo studiasse e domani formolasse la legge con questa massima.

Essa vedrà quale sia l'ordine logico, migliore, se debba cioè inserirsi questo principio all'articolo 4 od all'articolo 7, o se debba formare un articolo a parte. Parmi dunque che, per rendere la forma della legge migliore, giacchè il principio è accettato, sia meglio sospendere la discussione ed aspettare l'avviso della Commissione.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Sanguinetti?

**PANATTONI, relatore.** Siccome questa proposta non sarebbe che ampliativa dell'articolo 4, o sia che la Commissione deliberi di fare un'aggiunta a quest'articolo, o creda invece di proporre un articolo apposito, è evidente che l'articolo come ora sta si può mettere ai voti ed approvare.

La Commissione, ciò facendo, terrà conto della proposta dell'onorevole Sanguinetti e vedrà quanto e come possa innestarla colla legge.

**MASSA.** Poichè scorgo che la Commissione mantiene la proposta di rendere obbligatorio il concorso in coteste istituzioni che si vogliono creare a vantaggio degli esercenti, dirò come io vegga altresì che manca qualche cosa a complemento di quest'articolo, cioè non si sa chi avrà facoltà di determinare la quota di concorso e se saranno le amministrazioni di queste casse che verranno istituite.

Ora, poichè la proposta Sanguinetti è inviata alla Commissione, desidererei che la Commissione medesima prendesse pure in disamina questo punto, di sapere cioè a chi apparterrà il quotare i contribuenti, e di più che sia fissato anche un limite della quota alla quale i contribuenti saranno tenuti per il concorso a queste istituzioni.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha nulla in contrario, la proposta dell'onorevole Massa sarà anch'essa trasmessa alla Commissione.

L'onorevole Ricci ha la parola.

**RICCI GIOVANNI.** Nell'articolo 4 viene detto che il servizio dei facchini nelle dogane e porti franchi è parimente soggetto ai regolamenti, ecc.

Ora io desidererei ben chiarire chi debba far questi regolamenti.

Non vi ha dubbio che dovrebbero essere fatti dalla Camera di commercio, la quale nei porti franchi e nelle dogane ha un'ingerenza principalissima. Forse sarà conveniente che il Governo abbia una tal qual mano nella compilazione dei medesimi, ma potrebbero escludersi assolutamente i Municipi. Pertanto ciò vuol essere ben specificato, imperocchè sembra che questi regolamenti per i porti franchi e per le dogane possono egualmente essere fatti tanto dai Municipi d'accordo colla Camera di commercio, come all'infuori di essi corpi, completamente dal Governo.

**MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio.** Convengo perfettamente che sia necessario escludere i Municipi; credo che questi regolamenti si possono formare dal Governo d'accordo colla Camera di commercio, e mi pare che trattandosi di dogane, e l'argomento delle dogane interessando il ministro delle finanze, non si possa fare a meno di darne non solo l'approvazione, ma anche l'iniziativa al ministro delle finanze.

**RICCI GIOVANNI.** Io osserverò al signor ministro che in quanto alle dogane forse potrebbe essere il caso che i regolamenti fossero fatti dal Governo, sentita la Camera di commercio; ma per quanto riguarda i porti franchi, io credo che non è assolutamente ammissibile che la principale ingerenza sia presa dal Governo,